



“Buono Affitto – Anno 2010”

Dal martedì 18 maggio a sabato 19 giugno 2010

Bando pubblico per l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9/8/2001

E’ possibile, dal 18 maggio e sino e non oltre il 19 giugno 2010, inoltrare domanda per accedere al fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione .

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- Residenza nel comune di Quattro Castella nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- Titolarità di un contratto d’assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
 - a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo d’inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
 - b) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della Legge 179/92 e successive modifiche, mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

- Non essere assegnatario di un alloggio ERP o di un alloggio comunale;
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
- b) titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%;
- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
- e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore

dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;

f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

- ❑ Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00.
Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
- ❑ Valore ISE (indicatore della situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, non superiore a Euro 34.310,00;
- ❑ valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

	Valore ISE €	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia A	Fino a 11.920,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia B	Non superiore a 17.155,00	Da 11.920,01 a 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. N. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito www.comune.quattro-castella.re.it o ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali del municipio.

La domanda di contributo dovrà essere consegnata esclusivamente tramite posta o consegnata direttamente all'ufficio Servizi Sociali limitatamente nei seguenti giorni ed orari di apertura:

**dal MARTEDÌ al SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e il GIOVEDÌ pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00**

Qualora non sia presente la possibilità di consegnare personalmente la domanda, questa, comprensiva di tutti gli allegati, potrà essere spedita tramite posta al seguente indirizzo:

Comune di Quattro Castella

Area Servizi alla Persona

Piazza Dante, 1
42020 Quattro Castella

È FISSATO PER SABATO 19 GIUGNO 2010, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00, L'ULTIMO GIORNO DI CONSEGNA DELLE DOMANDE. PER LE DOMANDE SPEDITE TRAMITE POSTA FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE.

Le domande presentate o spedite posteriormente a tale data non saranno ritenute valide, e pertanto non potranno essere ammesse a contributo.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Entità del contributo teorico

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00;
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00.

Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

Comune	Canone massimo mensile €
Comune di Quattro Castella	500,00

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Entità del contributo reale

Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, il Comune:

- determinerà autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- ridurrà il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

In caso di contributo inferiore a Euro 50,00 non si procederà all'erogazione.

La ripartizione dei fondi avverrà senza l'assegnazione di un anticipo, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, indicativamente verso fine anno secondo i tempi di trasferimento dei fondi regionali.

Per lo stesso nucleo familiare si può ricevere un solo contributo.

COME SI DOCUMENTA IL POSSESSO DEI REQUISITI

Insieme alla domanda per il contributo, redatta sull'apposito modulo, dovranno essere presentati:

- COPIA** dell' Attestazione ISEE in corso di validità;
- COPIA** del contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Quattro Castella, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- COPIA** delle ultime due ricevute di pagamento del canone d'affitto mensile;
- COPIA** della Certificazione dell'AUSL attestante il grado di invalidità permanente o altri tipi di minorazioni dei componenti il nucleo familiare;
- COPIA** del Permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche (solo per cittadini extracomunitari).

ACCERTAMENTI DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche il comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata nel caso in cui:

- La somma dei redditi Irpef e Irap risulti inferiore al canone annuo.

Escluderà dal beneficio economico, nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

L'inattendibilità delle domande viene definita come segue:

- a) Il richiedente non è in grado di dimostrare di essere assistito dal Servizio Sociale competente per area (sentite le assistenti sociali);
- b) Il richiedente non è in grado di dimostrare di essere assistito da familiari (nessuna documentazione prodotta a supporto);
- c) Il richiedente non è in grado di dimostrare l'abbattimento del reddito privo di opportuna giustificazione sanitaria e/o sociale tale da non rientrare nei parametri del Minimo Vitale, accertata dal Servizio Sociale;
- d) Il richiedente non è in grado di dimostrare il possesso di regolare contratto di lavoro dipendente o lavoro autonomo se neo immigrato italiano o straniero;
- e) il Servizio Sociale, dopo opportuna valutazione socio-assistenziale, attesti che il richiedente non è in situazione di svantaggio psico-sociale, invalidità accertata ma senza indennità pensionistica, fragilità personale, o causata da altre condizioni psico-sociali;
- f) Il richiedente non collabora al processo di verifica, non si presenta alle convocazioni senza giustificazione o che non mette in grado l'amministrazione di effettuare le verifiche richieste;
- g) Il richiedente non rientrante nella casistica prevista ai punti a,b,c,d,e, presenti un valore reddituale inferiore del Minimo Vitale previsto dalla Tabella approvata in allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- h) Il richiedente pur rientrante nella casistica prevista ai punti b,c,d,e, non si attivi nel superamento delle difficoltà economiche, adottando comportamenti dai quali si evince una scelta di vita soggettiva e non difficoltà oggettive dietro valutazione del Servizio Sociale;

Procederà alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 04/04/2001.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CONTROLLI

Articolo 71 (R) Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli [articoli 46 e 47](#). (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'[articolo 43](#) consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli [articoli 46 e 47](#) presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'[articolo 2](#), l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Articolo 72 (R) Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all'[articolo 71](#) le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)

SANZIONI

Articolo 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'[articolo 43](#), ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 76](#), qualora dal controllo di cui all'[articolo 71](#) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46](#) e [47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4](#), comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), il Comune di QUATTRO CASTELLA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire Le informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

Il trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di QUATTRO CASTELLA, in quanto soggetti pubblici non economici, non necessita del Suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei Suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, *al momento della compilazione della domanda ad oggetto: "Richiesta di concessione Buoni per l'Affitto – Anno 2010"*.

3. Finalità del trattamento

I dati personali riferiti alla "*Richiesta di concessione Buoni per l'Affitto – Anno 2010*" sono raccolti e trattati nell'ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità:

- a) *Raccordo e omogeneizzazione delle procedure di controllo formale e sostanziale avente ad oggetto le condizioni patrimoniali e di reddito, in collaborazione con la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate;*
- b) *Monitoraggio fisico e controllo di congruità;*
- c) *Elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata;*
- d) *Realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti;*
- e) *Formazione delle graduatorie di ammissione ai contributi oggetto della presente.*

Per garantire l'efficienza del servizio, La informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'area Servizi alla Persona del Comune di QUATTRO CASTELLA, individuati quali Incaricati del trattamento.

Inoltre sempre per le finalità di cui al paragrafo 3 i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate).

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;*
- b) delle finalità e modalità del trattamento;*
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".*

8. Titolare e Responsabili del trattamento

I Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di QUATTRO CASTELLA con sede in QUATTRO CASTELLA PIAZZA DANTE n. 1.

Il Comune di Quattro Castella ha designato quale Responsabile del trattamento il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Federica Cirlini

Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Quattro Castella

Piazza Dante 1 – 42020 Quattro Castella

Tel. 0522-249301

Fax 0522-249298

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

9. Dichiarazione di avvio del procedimento di approvazione degli elenchi dei beneficiari ai contributi per interventi straordinari a favore di famiglie in relazione alle politiche abitative.

Ai sensi dell'art.8 della Legge n.241 del 7 agosto 1990, si comunica che a partire dal 18 maggio 2010 viene dato avvio al procedimento per l'approvazione degli elenchi dei beneficiari ai contributi di concessione Buoni per l'Affitto – Anno 2010.

Il Responsabile del procedimento è la

D.ssa Federica Cirlini

Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Quattro Castella.

La data prevista per la conclusione del procedimento per l'approvazione degli elenchi dei beneficiari ai contributi di concessione Buoni per l'Affitto – Anno 2010 è il 31 dicembre 2010.

Gli atti riguardanti il presente procedimento sono consultabili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Quattro Castella.

Orari di apertura uffici:

dal MARTEDÌ al SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00

GIOVEDÌ pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Telefono: 0522 – 249.223

Fax: 0522 – 249.298

E-mail: sociale@comune.quattro-castella.re.it